Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 558

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 808 del 26/07/2011)

"RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE ED ENDOREGIONALE ED ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE - MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DI LEGGI REGIONALI"

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali il 02/08/2011

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 02/08/2011

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 808 DEL 26/07/2011

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 1769 del 6..12.2010 - DDL "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Adozione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Riferisce l'Assessore Tomassoni

Come è noto, il quadro normativo nazionale, ancora in veloce evoluzione, delinea un sistema delle autonomie del quale sono protagonisti, oltre alla Regione e alle Province, i Comuni e le loro forme associative. Il disegno di legge c.d. "Calderoli" sembra voler sottolineare l'efficacia del ruolo che le forme associative obbligatorie e/o volontarie delle amministrazioni di prossimità, in relazione alla natura e alla titolarità delle funzioni, potranno assumere nella nuova geografia istituzionale che va delineandosi. Una organizzazione endoregionale, come quella riformata nel disegno di legge che segue, consentirà di riportare le funzioni di governo e di gestione amministrativa nelle competenze dei livelli istituzionali elettivi.

Obiettivo primario del disegno di legge qui in esame è, infatti, quello di realizzare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il riordino delle funzioni oggi esercitate dai vari livelli istituzionali, distinguendo quelle di carattere politico e amministrativo, che vengono conferite agli enti locali territoriali e alle loro forme associative, da quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo che saranno affidate ad enti strumentali regionali, tra i quali vi è anche l'Agenzia forestale regionale, di nuova istituzione, alla quale saranno affidate gran parte delle competenze gestionali operative oggi in capo alle Comunità montane.

E' proprio la Carta delle Autonomie locali, in questi mesi all'esame del Parlamento, che delinea un sistema nel quale sono riunite e coordinate sistematicamente le disposizioni statali che disciplinano le competenze degli enti locali. Tale disegno di legge statale rappresenta un'importante iniziativa legislativa della quale è necessario tener conto in questa fase di riforma del sistema delle autonomie locali regionali. Infatti, sulla base di serie riflessioni in merito all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, è emersa la forte esigenza di procedere a una più organica riforma degli enti locali regionali, così da completare i conferimenti di funzioni per materie omogenee già attribuite alle Province e ai Comuni, anche nelle loro forme associative, in modo da dar vita alle unioni dei comuni, in attuazione dell'obiettivo di un'effettiva semplificazione istituzionale.

Il processo di allocazione delle funzioni delineato dal disegno di legge tiene conto, inoltre, del principio di conferimento per materie omogenee e di unicità del centro di conferimento.

Ciò sembra più rispondente agli interessi della collettività e all'esigenza di garantire la massima efficienza del sistema delle autonomie regionali ed endoregionali, anche al fine di attuare l'organico ed effettivo completamento degli ambiti di competenze e funzioni già assegnate alle Province con la l.r. n. 42 del 2009, conferendo loro ulteriori funzioni in materia di demanio idrico regionale e di viabilità e gestione del demanio stradale regionale, ivi compresa la riscossione dei canoni concessori.

L'ulteriore, non secondario obiettivo che il disegno di legge allegato al presente atto intende conseguire tiene conto dell'esigenza di garantire che la riorganizzazione delle funzioni amministrative sia condotta alla luce dei principi di non duplicazione delle funzioni, di semplificazione, di trasparenza e di accountability. In quest'ottica, il disegno di legge de quo disciplina la soppressione delle Comunità montane e trasferisce le competenze secondo i criteri appena sopra enunciati.

Nella logica del riordino generale delle funzioni, il disegno di legge dispone altresì la trasformazione di Umbraflor s.r.l. in azienda regionale di diritto pubblico.

Un particolare aspetto è poi costituito dalla modifica delle competenze degli ATI previsti dalla legge regionale n. 23/2007. Tali Organismi subiranno una progressiva "soppressione": con l'entrata in vigore della legge le competenze loro attribuite in materia di turismo e integrazione socio-sanitaria saranno immediatamente conferite alle unioni di comuni. Decorso un anno dalla effettiva operatività di queste ultime, gli ATI saranno definitivamente soppressi per effetto di una emananda ulteriore legge regionale di riordino nella quale saranno conferite e disciplinate le residue competenze degli ATI in materia di sanità, rifiuti e ciclo idrico integrato. Si tratta dunque di un riordino "in progress", per la complessità e la delicatezza degli aspetti istituzionali, giuridici, sociali che la materia inevitabilmente coinvolge.

È importante, inoltre, sottolineare che la "semplificazione istituzionale", che costituisce parte rilevante del programma politico di questa Giunta regionale, viene qui attuata anche mediante il programmato riordino dei consorzi di bonifica.

L'attuazione delle disposizioni concernenti la soppressione delle comunità montane è affidata a commissari liquidatori individuati ad hoc, che possono coincidere con gli attuali presidenti in carica, i quali devono completare il loro lavoro entro un termine ben preciso (dodici mesi).

La proposta normativa che segue, dunque, interviene a modifica delle specifiche norme regionali che riguardano la materia dell'agricoltura e foreste, al fine di delineare i presupposti e le premesse per una effettiva e prossima "semplificazione normativa".

Da quanto sopra rappresentato, emerge l'esigenza di rivedere il ddl concernente "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative", preadottato da questa Giunta

regionale il 6 dicembre 2010, con proprio atto n. 1769, al fine di modificarlo ed integrarlo con i più ampi obiettivi riformatori del sistema amministrativo regionale ed endoregionale sopra enunciati, pur mantenendo la caratteristica, già evidente nell'originario ddl, di un progetto di riforma "in progress", che consentirà gli ulteriori, possibili miglioramenti organizzativi che si renderanno necessari, anche in considerazione dell'ormai prossima, pare, emanazione del citato Codice delle Autonomie. Restano fermi, in ogni caso, e sono inseriti nel disegno di legge qui proposto, i contenuti delle disposizioni recate dai Titoli III e VII del disegno di legge già preadottato con la richiamata DGR n. 1769/2010, sulle quali era già stato avviato il confronto con le rappresentanze sindacali. "

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto ".Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali."-";

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata da Assessore Franco Tomassoni per la preadozione, avente ad oggetto: "DDL - Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.";

Considerata l'opportunità, per le argomentazioni esposte dall'Assessore Tomassoni, di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al disegno di legge preadottato in data 6 dicembre 2010, con atto n. 1769, sintetizzate nel complesso articolato che costituisce oggetto del presente atto;

Preso atto che il Disegno di legge preadottato dalla Giunta regionale con atto n. 1769/2010 è stato trasmesso, con nota prot. n. 4873 del 14 gennaio 2011, al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 ;

Visto il parere del Comitato legislativo rilasciato nella seduta del 12 luglio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del Regolamento della Giunta regionale;

Ritenuto, dunque, di procedere alla definitiva adozione del disegno di legge di cui all'oggetto del presente atto, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione, avendo completato il percorso di confronto con tutti i soggetti interessati e coinvolti e dunque definito il testo finale dell'articolato, ivi compresa la norma finanziaria;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di apportare modifiche e integrazioni al disegno di legge preadottato con atto n. 1769 del 6 dicembre 2010;
2. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE | **IL PRESIDENTE**

Disegno di legge: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali"

RELAZIONE

Il quadro normativo nazionale, ancora in veloce evoluzione, delinea un sistema delle autonomie del quale sono protagonisti, oltre alla Regione e alle Province, i Comuni e le loro forme associative. Il ddl c.d. "Calderoli" sembra voler sottolineare l'efficacia del ruolo che le forme associative delle amministrazioni di prossimità, in relazione alla natura e alla titolarità delle funzioni, potranno assumere nella nuova geografia istituzionale che va delineandosi. Una organizzazione endoregionale, come quella riformata nel ddl che segue, consentirà di riportare le funzioni di governo e di gestione amministrativa nelle competenze dei livelli istituzionali elettivi.
Obiettivo primario del disegno di legge è, infatti, quello di realizzare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il riordino delle funzioni oggi esercitate dai vari livelli istituzionali, distinguendo quelle di carattere politico e amministrativo, che vengono conferite agli enti locali territoriali e alle loro forme associative, da quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo che saranno affidate ad enti strumentali regionali, tra i quali vi è anche l'Agenzia forestale regionale, di nuova istituzione, alla quale saranno affidate gran parte delle competenze gestionali operative oggi in capo alle Comunità montane.
E' proprio la Carta delle autonomie locali, in questi mesi all'esame del Parlamento, infatti, che delinea un sistema nel quale sono riunite e coordinate sistematicamente le disposizioni statali che disciplinano le competenze degli enti locali. Tale disegno di legge rappresenta un'importante iniziativa legislativa della quale è necessario tener conto in questa fase di riforma del sistema delle autonomie locali regionali. Infatti, sulla base di serie riflessioni in merito all'evoluzione del quadro normativo di riferimento è emersa la forte esigenza di procedere a una più organica riforma degli enti locali regionali, così da completare i conferimenti di funzioni per materie omogenee già attribuite alle Province e ai Comuni, anche nelle loro forme associative, in modo da dar vita alle unioni dei comuni, in attuazione dell'obiettivo di un'effettiva semplificazione istituzionale.
Ciò sembra più rispondente agli interessi della collettività e all'esigenza di garantire la massima efficienza del sistema delle autonomie regionali ed endoregionali, anche al fine di attuare l'organico ed effettivo completamento degli ambiti di competenze e funzioni già assegnate alle Province con la l.r. n. 42 del 2009, conferendo loro ulteriori funzioni in materia di demanio idrico regionale e di viabilità e gestione del demanio stradale regionale, ivi compresa la riscossione dei canoni concessori.
Il processo di allocazione delle funzioni delineato dal disegno di legge tiene conto, inoltre, del principio di conferimento per materie omogenee e di unicità del centro di conferimento.
Ulteriore, non secondario obiettivo che il disegno di legge intende conseguire va ravvisato nell'esigenza di garantire che la riorganizzazione delle funzioni amministrative sia condotta alla luce dei principi di non duplicazione delle funzioni, di semplificazione, di trasparenza e di accountability. In quest'ottica, il disegno di legge disciplina la soppressione delle Comunità montane e trasferisce le competenze secondo i criteri appena sopra enunciati.
Nella logica del riordino generale delle funzioni, il disegno di legge dispone altresì la trasformazione in azienda regionale di diritto pubblico di Umbraflor s.r.l..
Infine, il disegno di legge programma il riordino dei consorzi di bonifica, il riordino e la conseguente soppressione degli A.T.I. di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23/2007. Il testo normativo è articolato in sei Titoli:

Il **TITOLO I**: enuncia i "PRINCIPI GENERALI"

Dopo aver enunciato gli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale sono richiamati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il principio di conferimento di materia omogenee e di unicità del centro di conferimento, per delineare il percorso finalizzato al conseguimento di tali obiettivi.

Il **TITOLO II**: "CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE" è suddiviso in tre Capi.

Le norme contenute nel Titolo operano il trasferimento alla Provincia di Perugia e alla Provincia di Terni di ulteriori funzioni connesse alle materie previste dalla vigente normativa, nonché delle altre funzioni, ad oggi esercitate dalla Regione, che si valutano più pertinenti al ruolo delle Province, quali enti di area vasta, e meno connesse alle funzioni istituzionali regionali. Tali funzioni attengono al completamento dei conferimenti già avvenuti nelle materie già individuate dall'art. 21, comma 4 della legge n. 42/2009. I Capi II e III operano i conseguenti adeguamenti normativi.

Il **TITOLO III**: "ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E COOPERAZIONE COMUNALE"

Il Capo I: *Unione di comuni*, contiene norme che disciplinano le unioni di comuni, quali "forme speciali di cooperazione tra gli enti locali e territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio".
Le unioni sono obbligatoriamente costituite tra comuni limitrofi per l'esercizio associato delle funzioni espressamente elencate nell'Allegato A del disegno di legge. E' comunque previsto che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il C.A.L. adotta un apposito piano di riordino per definire l'ambito territoriale di una o più unioni, sulla base dei criteri della densità demografica della popolazione residente (non inferiore a sessantamila abitanti), della contiguità dei territori e di particolari caratteristiche geomorfologiche, socio economiche e infrastrutturali.
L'unione si dota di proprio statuto, di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento e di propri organi. L'art. 15 ("Misure di contenimento della spesa pubblica") vieta espressamente retribuzioni o indennità di qualunque tipo a favore degli amministratori e degli organi delle unioni, le quali dovranno avvalersi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai rispettivi comuni e delle eventuali altre ivi indicate, pena la nullità degli atti e la responsabilità personale del titolare dell'organo che ha diversamente disposto. La Regione esercita sull'unione poteri di indirizzo e coordinamento e svolge attività di controllo e vigilanza (art. 17) e può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 16, legge regionale n. 23/2007.
Il Capo II: *Esercizio associato di funzioni fondamentali comunali* prevede incentivi regionali e il necessario sostegno tecnico e logistico: per l'esercizio delle funzioni comunali, attribuite dalla legge e di quelle definite fondamentali dall'art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono previsti incentivi finalizzati a favorire o promuovere l'esercizio associato di funzioni comunali, mediante la costituzione di unione di comuni in ambiti corrispondenti a quelli definiti per gli ATI dall'art. 17 della l.r. 23/2007. Per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali, le unioni operano mediante le zone sociali previste dall'art. 18 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 29.
Ciascun comune può comunque avvalersi dell'unione della quale fa parte per l'esercizio in forme associata di funzioni proprie

Il **TITOLO IV**: "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE" è articolato in quattro Capi.

L'Agenzia forestale regionale è dotata di personalità e di piena autonomia.
I compiti affidati all'Agenzia (art. 20), già svolti in gran parte dalle comunità montane, sono sostanzialmente di natura tecnico-operativa e si sostanziano nella gestione e qualificazione (intesa come miglioramento/valorizzazione) dei sistemi agricoli e forestali, nonché nella tutela tecnica ed economica dei boschi (verifica dei capitolati tecnici per la vendita in piedi dei boschi di proprietà pubblica, della predisposizione del relativo verbale di assegno alla ditta aggiudicatrice, del collaudo finale del taglio e della verifica della congruità dell'importo fissato a base d'asta per la stessa vendita in piedi).
E' inoltre prevista la possibilità per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, di avvalersi dell'Agenzia, previo accordo o protocollo di intesa di durata almeno triennale, per lo svolgimento di qualsiasi attività ritenuta omogenea o analoga a quelle proprie dell'Agenzia. Va segnalato inoltre che l'art. 29 consente all'Agenzia di eseguire in amministrazione diretta "lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze" avendo come soglia il limite *speciale* di € 300.000,00.
In quanto organismo particolarmente agile, gli organi di amministrazione sono limitati ad una sola figura, l'amministratore unico, oltre al collegio dei revisori dei conti.
La Regione esercita, nelle varie forme, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività dell'Agenzia.

I Capi II, III e IV contengono disposizioni di adeguamento della normativa vigente.

Il **TITOLO V** "DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI" reca varie disposizioni. Tra queste, vanno segnalate: la norma mediante la quale si procederà alla trasformazione di Umbraflor s.r.l in azienda regionale di diritto pubblico (art. 64); la disposizione che stabilisce che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita legge regionale sarà attuato il riordino dei Consorzi, anche mediante accorpamento, e viene stabilito il rapporto che intercorrerà tra questi e l'Agenzia forestale regionale (art. 65); le norme che dispongono e disciplinano il definitivo scioglimento delle comunità montane e la contestuale nomina di commissari liquidatori che, sostituendosi agli organi di amministrazione, provvedono ad esercitarne le funzioni anche con riferimento al personale. Va evidenziato che le comunità montane, sebbene soppresse, continuano ad operare fino alla costituzione delle unione di comuni, per le attività a quest'ultime affidate, e fino all'approvazione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, limitatamente ai compiti a questa assegnati. I commissari possono esercitare tutte le attività ordinarie di competenza della comunità montane, nonché gli atti indifferibili ed urgenti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica della Giunta regionale. Le loro funzioni cessano con l'approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione. E' importante sottolineare che, qualora il commissario non riesca ad estinguere tutti i rapporti giuridici della disciolta comunità montana, questi "sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l'unione e all'Agenzia regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano in carico al comune che ha concorso a determinarle, in quanto componente della disciolta comunità montana (articoli 66, 67 e 68).
Sempre nel Titolo V è prevista la progressiva soppressione degli A.T.I. (art. 69), attualmente previsti dalla legge regionale n. 23 del 2007: con il disegno di legge qui in commento alcune competenze (in materia di turismo e politiche sociali) passano subito alle unioni di comuni. Le altre (sanità, rifiuti, ciclo idrico) saranno diversamente allocate con futura legge di riordino da emanarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge.
Chiudono il Titolo le norme che disciplinano il trasferimento e le nuove assegnazioni del personale in servizio presso gli enti soppressi.

Chiude il disegno di legge il **TITOLO VI**, "MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME, che dispone le modifiche a numerosi testi normativi vigenti e talune abrogazioni esplicite.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto e finalità)
Art. 2 - *(Principi in materia di funzioni conferite)*
Art. 3 – (Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni comunali)

TITOLO II: CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE
CAPO I: FUNZIONI DELLE PROVINCE

Art. 4 - (Riordino e ulteriore conferimento di funzioni alle province)
Art. 5 - (Conferimento di funzioni in materia di viabilità e gestione del demanio stradale)
Art. 6 - (Conferimento di funzioni in materia di aree naturali protette)
Art. 7 – (Poteri di indirizzo e coordinamento)

CAPO II: ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL'UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)
Art. 8 – (Sostituzione dell'art. 59)
Art. 9 - (Modificazione all'art. 68)

CAPO III: ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE)

Art. 10 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

TITOLO III: ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E COOPERAZIONE COMUNALE
CAPO I: UNIONI DI COMUNI

Art. 11 - (Definizione)
Art. 12 - (Ambito territoriale delle unioni di comuni)
Art. 13 - (Atto costitutivo e statuto delle unione di comuni)
Art. 14 - (Adozione dello Statuto)
Art. 15 - (Indennità)
Art. 16 -(Finanziamento delle attività)
Art. 17 - (Vigilanza)

CAPO II: ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI

Art. 18- (Incentivi per l'esercizio associato di funzioni)
Art. 19 - (Criteri per la concessione di incentivi)

TITOLO IV: ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE
CAPO I: AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Art. 20 - (Agenzia forestale regionale)
Art. 21 - (Compiti dell'Agenzia)
Art. 22 - (Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)
Art. 23 - (Organi dell'Agenzia)
Art. 24 - (Amministratore unico)
Art. 25 - (Compiti dell'Amministratore unico)

Art. 26 - (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 27 - (Risorse umane)
Art. 28 - (Risorse strumentali)
Art. 29 - (Risorse finanziarie)
Art. 30 - (Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere)

CAPO II: ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)

Art. 31 - (Sostituzione dell'art. 3)
Art. 32 - (Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)
Art. 33 - (Modificazioni all'art. 20)
Art. 34 – (Modificazione all'art. 22)
Art. 35 - (Sostituzione dell'art. 23)
Art. 36 - (Modificazione all'art. 27)
Art. 37 – (Abrogazione dell'art. 37)
Art. 38 - (Sostituzione dell'art. 29)
Art. 39 - (Abrogazione dell'art. 30)
Art. 40 – (Modificazione all'art. 31)
Art. 41 - (Modificazione all'art. 32)
Art. 42 - (Abrogazione dell'art. 41)
Art. 43 – (Modificazione all'art. 42)
Art. 44 – (Modificazioni all'art. 43)
Art. 45 – (Modificazioni all'art. 45)

CAPO III: ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30 "NORME IN MATERIA DI BONIFICA"

Art. 46 - (Modificazioni all'art. 3)
Art. 47 - (Modificazioni all'art. 4)
Art. 48 - (Modificazioni all'art. 6)
Art. 49 - (Modificazioni all'art. 8)
Art. 50 - (Modificazioni all'art. 9)
Art. 51 - (Modificazioni all'art. 10)
Art. 52 - (Modificazioni all'art. 12)
Art. 53 - (Modificazioni all'art. 14)
Art. 54- (Modificazioni all'art. 15)
Art. 55 - (Modificazioni all'art. 19)
Art. 56 - (Modificazioni all'art. 21)
Art. 57 - (Modificazioni all'art. 22)
Art. 58 - (Modificazioni all'art. 24)
Art. 59 – (Modificazioni all'art. 27)

CAPO IV: ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI) E DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 60 - (Modificazionl alla l.r. 12/2000)
Art. 61 - (Modificazionl alla l.r. 6/1994)

TITOLO V: DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 - (Disposizioni per le zone montane)

Art. 63 – (Disposizione per gli Enti di uso civico)
Art. 64 – (Aziendalizzazione del vivaio forestale regionale)
Art. 65 - (Consorzi di bonifica)
Art. 66 - Soppressione delle comunità montane)
Art. 67 - (Commissari liquidatori delle comunità montane)
Art. 68 - (Liquidazione delle comunità montane)
Art. 69 – (Soppressione degli A.T.I.)
Art. 70 - (Impiegati dell'Agenzia forestale regionale)
Art. 71 - (Operai dell'Agenzia forestale regionale)
Art. 72 - (Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale)
Art. 73 - (Risorse umane delle unioni dei comuni)
Art. 74 - (Costituzione del fondo per la gestione delle funzioni delle unioni di comuni e criteri di ripartizione)
Art. 75 – (Norma finanziaria)

TITOLO VI: MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME
Art. 76 - (Modificazioni a leggi regionali)
Art. 77 – (Norma di abrogazione)

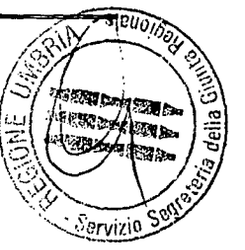

Disegno di legge: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, individua le azioni, le misure e gli interventi strategici di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale.

2. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Principi in materia di funzioni conferite)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono raggiunte nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Nell'ambito del riordino delle funzioni conferite con legge regionale, quelle di carattere politico e amministrativo sono trasferite agli enti locali territoriali, nonché alle loro forme associative, mentre quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo ad enti strumentali regionali.

3. Il processo di allocazione delle funzioni tiene conto del principio di conferimento per materie omogenee e di unicità del centro di conferimento.

Art. 3
(Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. La Regione favorisce e promuove la costituzione delle unioni di comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio, in ambiti adeguati, delle funzioni attribuite dalla legge e di quelle comunali fondamentali di cui

all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura il supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle unioni di comuni.

2. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, e in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali nonché di quelle attribuite dalla legge, definisce la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

CAPO I
FUNZIONI DELLE PROVINCE

Art. 4
(Riordino e ulteriore conferimento di funzioni alle province)

1. Nell'ambito del processo di riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale, la Regione provvede alla ricognizione e al riordino delle funzioni già conferite alle province, nel rispetto del criterio di omogeneità della materia e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Al fine di completare il conferimento delle funzioni già individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 4 della l. 42/2009 con la presente legge sono conferite alle province ulteriori funzioni nelle seguenti materie:

a) viabilità e gestione del demanio stradale regionale, ivi compresa la riscossione dei canoni concessori;

b) gestione delle aree appartenenti al demanio idrico regionale, ivi compresa la riscossione dei canoni concessori relativi a manufatti interferenti con il reticolo idraulico demaniale;

c) tutela ambientale e, in particolare, gestione delle aree naturali protette.

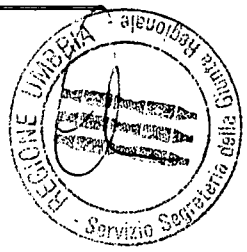

Art. 5
(Conferimento in materia di viabilità e gestione del demanio stradale)

1. Sono conferiti alle province i proventi spettanti alla Regione, quale ente proprietario, per l'uso o l'occupazione delle strade regionali o loro pertinenze.

Art. 6
(Conferimento in materia di aree naturali protette)

1. Le funzioni in materia di aree naturali protette sono conferite alle province, quale soggetto gestore.

Art. 7
(Poteri di indirizzo e coordinamento)

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL'UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)

Art. 8
(Sostituzione dell'art. 59)

1. L'articolo 59 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

"Art. 59
(Funzioni e compiti conferiti alle province)

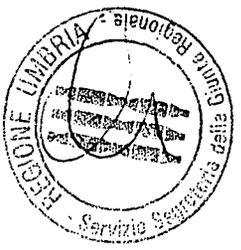

1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle aree naturali protette.".

Art. 9
(Modificazioni all'art. 68)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:

"g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;".

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:

"l) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la riscossione dei canoni concessori relativi a manufatti interferenti con il reticolo idraulico demaniale;".

3. Il comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma, dei consorzi di bonifica o dell'Agenzia forestale regionale, laddove i consorzi di bonifica non siano costituiti.".

CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE)

Art. 10
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. All'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturale protette), le parole: "le Comunità montane" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "e le Comunità montane competenti" sono soppresse.

4. L'articolo 8 della l.r. 9/1995 è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 8 ter, della l.r. 9/1995, le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalla seguente: "province".

6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) dal Presidente della provincia interessata;".

7. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) dai sindaci dei comuni compresi nell'area naturale protetta, costituiti all'uopo in conferenza;".

8. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è abrogata.

9. Al comma 3 bis dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalla seguente: "province".

10. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 9/1995, le parole: ", ove sia il soggetto gestore già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della presente legge," e le parole: ", ove non sia il soggetto o membro del consorzio di gestione dell'Area naturale protetta," sono soppresse.

11. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 9/1995, le parole: "e, per conoscenza, agli enti consorziati o membri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta" sono soppresse.".

TITOLO III
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E COOPERAZIONE COMUNALE

CAPO I
UNIONI DI COMUNI

Art. 11
(Definizione)

1. Le unioni di comuni sono forme speciali di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime.

2. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 12
(Ambito territoriale delle unioni di comuni)

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le unioni di comuni di cui al presente Titolo, le funzioni elencate nell'Allegato A della presente legge.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il C.A.L., adotta il piano di riordino territoriale nel quale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica è individuata sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente complessivamente non inferiore a 60.000 abitanti;
b) contiguità dei territori;
c) caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche e infrastrutturali compatibili.

Art. 13
(Atto costitutivo e statuto dell'unione di comuni)

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di comuni sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, del d. lgs. 267/2000, dai consigli dei comuni che ne fanno parte con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. I comuni approvano l'atto costitutivo e lo statuto nel rispetto delle condizioni concordate nelle sedi concertative e del termine stabilito all'articolo 14.

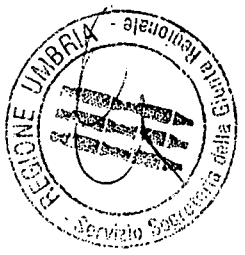

3. L'unione di comuni è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non sia previsto diversamente dall'atto medesimo.

4. Sono organi dell'unione il presidente e l'assemblea costituita dai sindaci dei comuni che partecipano all'unione. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.

5. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione di comuni, i poteri degli organi dell'unione di comuni e le modalità per la loro costituzione e insediamento, compatibili all'esercizio in forma associata delle funzioni conferite all'unione medesima.

Art. 14
(Adozione dello statuto)

1. Le unioni di comuni adottano il proprio statuto entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 12 e, nei novanta giorni successivi, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, mediante il quale sono anche attuate le disposizione statutarie.

2. Nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 16 della l.r. 23/2007.

Art. 15
(Misure di contenimento della spesa pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, agli amministratori delle unioni di comuni non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

2. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ciascuna unione di comuni, per l'esercizio delle

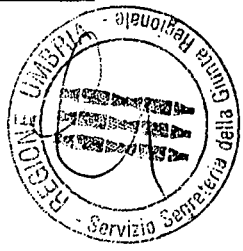

delle dotazioni umane e strumentali individuate nell'atto costitutivo dai singoli comuni che la compongono. Ulteriori dotazioni umane e strumentali possono essere messe a disposizione dell'unione dei comuni mediante convenzione con la Regione o i singoli comuni che la compongono. Le unioni utilizzano, altresì, le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito del procedimento di liquidazione delle comunità montane e quelle attribuite o nella disponibilità degli ATI per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e di politiche sociali, ai sensi delle leggi regionali n. 23/2007 e 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato A della presente legge, le unioni di comuni non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

4. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dalla presente disposizione sono nulli e comportano la responsabilità personale e diretta del titolare dell'organo che le ha disposte.

Art. 16
(Finanziamento delle attività)

1. La Regione assicura alle unioni di comuni:

a) le risorse per le funzioni conferite nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

b) le risorse, derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;

c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;

d) le assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle unioni di comuni.

2. La Regione eroga contributi ordinari annuali dall'atto della costituzione di unioni di comuni e, in fase di prima attuazione della presente legge, a favore delle unioni che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite. Può essere altresì

prevista l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalle unioni di comuni.

3. Le unioni si attengono ai principi previsti per l'ordinamento dei comuni in materia di contabilità e sono responsabili per le irregolarità contabili commesse.

4. Le unioni di comuni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono i comuni che le costituiscono.

Art. 17
(Vigilanza)

1. La Regione svolge attività di controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite con la presente legge alle unioni di comuni, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario e del concorso al finanziamento.

2. Per assicurare livelli minimi e uniformi nell'esercizio delle funzioni conferite, la Regione può esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 15 della l.r. 23/2007, definendo i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime. In caso di mancato rispetto della predetta attività di indirizzo, la Regione può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 16 della medesima l.r. 23/2007.

CAPO II
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI

Art. 18
(Incentivi per l'esercizio associato di funzioni)

1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni di funzioni fondamentali comunali attraverso le unioni di comuni di cui al Capo I del presente Titolo, destinando contributi finanziari, fornendo sostegno tecnico e

logistico, garantendo la disponibilità di risorse umane e strumentali.

2. Il comune per l'esercizio delle funzioni fondamentali indicate all'articolo 21 della l. 42/2009, nonché di quelle proprie, può avvalersi, mediante convenzione, della unione di comuni di cui fa parte. Con la stipula della convenzione si intendono assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28 del d.l. 78/2010.

Art. 19
(Criteri per la concessione di incentivi)

1. La Giunta regionale indica, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri per la corresponsione degli incentivi, tenendo conto dell'ampiezza delle funzioni fondamentali esercitate e della popolazione interessata.

2. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata.

3. La concessione dei contributi in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.

TITOLO IV
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

CAPO I
AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Art. 20
(Agenzia forestale regionale)

1. E' istituita l'Agenzia forestale regionale di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 21
(Compiti dell'Agenzia)

1. Sono affidati all'Agenzia i seguenti compiti:

a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;

b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;

c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali;

d) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla l.r. 30/2004 nei comprensori di bonifica ove non sono costituiti i consorzi di bonifica;

e) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.

2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:

a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;

b) gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;

c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;

d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;

e) gestione faunistica;

f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;

h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;

i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

l) realizzazione e gestione della rete irrigua;

m) ogni attività per l'ottimale

gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico.

3. La Regione, le province, i comuni e altri soggetti possono affidare all'Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie della Agenzia medesima.

Art. 22
(Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dall'Amministratore unico di cui all'articolo 24, entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'operato dell'Agenzia del quale l'Amministratore unico è personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale e contabile. Entro il triennio successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l'efficienza.

Art. 23
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'Amministratore unico;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 24
(Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 25
(Compiti dell'Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;

b) elabora il programma annuale di

attività e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, previo parere del CAL;

c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;

d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;

f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;

g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;

h) cura le relazioni sindacali;

i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a), b);

l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.

Art. 26
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

5. I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 27
(Risorse umane)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia è dotata di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.

2. Ai dipendenti pubblici facenti parte del personale dell'Agenzia, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali.

3. Al personale inquadrato come impiegato forestale ovvero operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

Art. 28
(Risorse strumentali)

1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati, finalizzati alla

migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati.

2. L'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è ad essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti, previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 29
(Risorse finanziarie)

1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;

b) contributi dello Stato;

c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;

d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e comunitari;

e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 30
(Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere)

1. L'Agenzia realizza in amministrazione diretta lavori e opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all'articolo 21, nel limite massimo di 300.000,00 euro.

2. L'Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all'articolo 21 anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.

CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28

(TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)

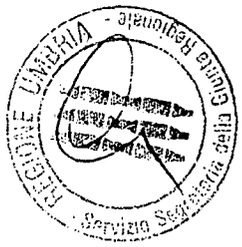

Art. 31
(Sostituzione dell'art. 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Funzioni e compiti in materia forestale)

1. Sono di competenza regionale:

a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (P.F.R.) di cui all'articolo 26;

b) la formazione e l'aggiornamento del Sistema informativo forestale (S.I.FOR) di cui all'articolo 25;

c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;

d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;

e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;

f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3 e 4;

g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto all'articolo 20;

h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 27;

i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 34;

l) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato all'articolo 37, comma 3, lettera b);

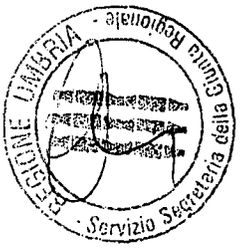

m) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato all'articolo 37, comma 3, lettera c).

2. Ai fini della presente legge sono enti competenti per territorio le unioni di comuni.

3. Nel caso di un intervento che interessi più unioni di comuni è competente l'unione il cui territorio è maggiormente interessato dall'intervento medesimo.

4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al d.m. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.".

Art. 32
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2001, le parole: "dell'Unione nazionale Comunità ed enti montani" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ANCI".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente:

"c bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;".

Art. 33
(Modificazioni all'art. 20)

1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: "delle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "antincendi boschivi".

2. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.

Art. 34
(Modificazione all'art. 22)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 28/2001, le parole: "le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".

Art. 35
(Sostituzione dell'art. 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Art. 36
(Modificazione all'art. 27)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2001, le parole: "devono attenersi le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "deve attenersi l'Agenzia forestale regionale".

Art. 37
(Abrogazione dell'art. 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 38
(Sostituzione dell'art. 29)

1. L'articolo 29 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 29
(Programma degli interventi)

1. L'Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale per l'approvazione il programma degli interventi per l'anno successivo, redatto in conformità al Programma annuale delle attività.".

Art. 39
(Abrogazione dell'art. 30)

1. L'articolo 30 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 40
(Modificazione all'art. 31)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 28/2001, le parole: ", ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono soppresse.

Art. 41
(Modificazione all'art. 32)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001, le parole: "gli enti competenti per territorio possono" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia forestale regionale

può".

Art. 42
(Abrogazione dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 43
(Modificazione all'art. 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 44
(Modificazioni all'art. 43)

1. Al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 28/2001 le parole: "dalle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia forestale regionale".
2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 43 della l.r. 28/2001 le parole "alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

Art. 45
(Modificazione all'art. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 28/2001, le parole: "la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all'art. 9 comma 4 della legge istitutiva" sono soppresse.

CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA)

Art. 46
(Modificazioni all'art. 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), le parole: ", ai comuni e alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e ai comuni".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r.

30/2004, le parole: "le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni".

Art. 47
(Modificazioni all'art. 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2004, le parole: "dalle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia forestale regionale".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 30/2004 è abrogato.

Art. 48
(Modificazioni all'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004; le parole: "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004, le parole: "delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia forestale regionale".

Art. 49
(Modificazione all'art. 8)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004, le parole: "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

Art. 50
(Modificazioni all'art. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: "dalle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia forestale regionale".

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: "alle comunità montane e" sono soppresse.

4. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: ", con gli eventuali

pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6," sono soppresse.

5. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: ", delle comunità montane ricadenti nel comprensorio" sono soppresse.

Art. 51
(Modificazioni all'art. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: ",delle comunità montane" sono soppresse.

Art. 52
(Modificazioni all'art. 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia forestale regionale".

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"5. Le province e i comuni possono affidare ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, assumendo i relativi oneri, la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.".

Art. 53
(Modificazione all'art. 14)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004, le parole: ",delle comunità montane e" sono soppresse.

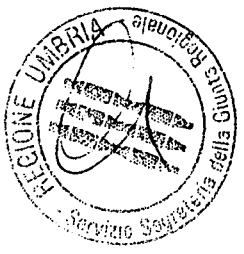

Art. 54
(Modificazione all'art. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2004, le parole: "e dalle comunità montane" sono soppresse.

Art. 55
(Modificazione all'art. 19)

1. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, le parole: "le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".

Art. 56
(Modificazione all'art. 21)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 30/2004, la parola: "AATO" è sostituita dalla seguente: "A.T.I.".

Art. 57
(Modificazione all'art. 22)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: ", i comuni e le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e i comuni".

Art. 58
(Modificazione all'art. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: ", delle province e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e delle province".

Art. 59
(Modificazione all'art. 27)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004, le parole: "dalle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia forestale regionale".

CAPO IV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000,

N. 12 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI), DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 60
(Modificazioni alla l.r. 12/2000)

3. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati), ricorrano le espressioni: "comunità montana" o "comunità montane" queste sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni" o "unioni di comuni".

Art. 61
(Modificazioni alla l.r. 6/1994)

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) ricorrano le espressioni: "comunità montana" o "comunità montane" queste sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni" o "unioni di comuni".

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 62
(Disposizioni per le zone montane)[1]

1. La Regione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto

regionale.

2. Per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone montane si considerano territori montani quelli già classificati tali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale approva gli indirizzi tecnico-operativi e i criteri per l'assegnazione dei fondi per la montagna all'Agenzia forestale regionale o alle unioni di comuni, in riferimento alle rispettive competenze.

Art. 63
(Disposizione per gli enti di uso civico)

1. La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

Art. 64
(Aziendalizzazione del Vivaio forestale regionale)

1. La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbraflor s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.

2. L'Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al comma 1, si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.

3. I rapporti tra l'Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.

4. La Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda.

Art. 65
(Consorzi di bonifica)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione procede al riordino, anche mediante

accorpamento e integrazione di servizi comuni, dei consorzi di bonifica e dei relativi ambiti territoriali di competenza, nonché alla definizione dei rapporti con l'Agenzia forestale regionale.

Art. 66
(Soppressione delle comunità montane)

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi.

2. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 13 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 70 comma 3.

Art. 67
(Commissari liquidatori delle comunità montane)

1. Il Presidente della Regione, contestualmente all'adozione del decreto di scioglimento delle comunità montane, nomina i commissari liquidatori con decorrenza dalla data del decreto stesso. Nel decreto del Presidente della Regione sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze.

2. Fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.

3. Ai Commissari spetta, per la durata dell'incarico, il compenso fissato dal Presidente della Giunta regionale, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.

4. I Commissari, all'atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.

5. Qualora sia nominato Commissario liquidatore il presidente della comunità montana non si applica quanto previsto al comma 4.

6. Il Commissario, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituisce agli organi della comunità montana e garantisce l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è comunque necessaria adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati. Per l'espletamento di tali attività, si avvale del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 70, assumendo la qualità di datore di lavoro. Tale personale è trasferito nei ruoli delle unioni di comuni all'atto della loro costituzione, fermo restando il mantenimento dell'assegnazione al Commissario del personale necessario per il completamento della procedura di liquidazione.

7. I commissari predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di liquidazione, nonché ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all' Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.

8. I Commissari compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi.

9. I Commissari rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale e contabile.

Art. 68

(Liquidazione delle comunità montane)

1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

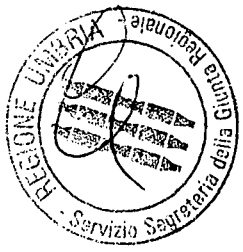

a. lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli non necessari alle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione;
b. la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c. la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;
d. la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
e. lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.

3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

4. Le cessioni, le alienazioni del patrimonio devono essere portati a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione congiuntamente a una propria relazione.

6. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

8. Le deliberazioni adottate dal Commissario sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi

dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l'unione di comuni e all'Agenzia regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.

Art. 69
(Soppressione degli A.T.I.)

1. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli A.T.I. di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2007 continuano ad esercitare le funzioni in materia di sanità, rifiuti e ciclo idrico integrato.

2. Sono conferite alle unioni di comuni di cui all'articolo 11 le funzioni esercitate in forma associata dagli A.T.I. nelle materie e per le competenze di cui all'Allegato A. Le unioni di comuni esercitano tali funzioni a far data dall'atto di approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

3. Con l'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 1 gli A.T.I. sono soppressi.

Art. 70
(Impiegati dell'Agenzia forestale regionale)

1. In fase di prima istituzione, senza che ciò costituisca presupposto giuridico di preferenza, l'Amministratore unico dell'Agenzia si avvale di personale messo a disposizione e individuato dai commissari liquidatori, di concerto con l'Amministratore unico stesso, fra il personale delle comunità montane di comprovata esperienza e professionalità del comparto funzione pubblica e gli impiegati forestali. Nel corso di tale fase l'Amministratore unico predispone il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), definisce ed adotta la dotazione organica e predispone successivamente gli atti propedeutici per le

procedure di trasferimento del personale dalle comunità montane soppresse.

2. L'Amministratore unico adotta avvisi di mobilità volontaria rivolti agli impiegati delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato del comparto funzione pubblica, in servizio alla data del 30 novembre 2010, sulla base della dimensione quali/quantitativa ottimale stabilita nell'atto di approvazione della dotazione organica, garantendo in ogni caso l'equilibrio economico ed operativo dell'Agenzia.

3. Il personale validamente inserito nelle graduatorie ad esito delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 2, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

4. Contestualmente al trasferimento degli impiegati del comparto funzione pubblica ai sensi del comma 3, sono trasferiti, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, gli impiegati forestali alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 novembre 2010, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

5. L'Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell'Agenzia degli impiegati forestali, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, predispone procedure di mobilità di carattere volontario verso enti pubblici eventualmente interessati. Sulla base delle formali acquisizioni di disponibilità ad assumere personale da parte degli enti, l'Amministratore unico provvede all'espletamento di apposite procedure selettive per adeguare i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione alla suddetta mobilità.

Art. 71

(Operai dell'Agenzia forestale regionale)

1. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'articolo 70, è trasferito, previo accordo con le rappresentanze

sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il personale operaio alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 novembre 2010, già addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

2. L'Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale operaio, predispone, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, forme incentivanti, su base volontaria, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l'esonero dal servizio, rivolte al personale operaio del comparto forestale cui sia riconosciuta invalidità, inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate, che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative.

3. Qualora la procedura di cui al comma 2 non produca effetti, l'Amministratore predispone piani di mobilità per la ricollocazione di detto personale presso l'unione o i comuni che ne fanno parte, previa intesa con l'ente interessato, partecipazione con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali. Sulla base delle effettive e formali intese con i suddetti enti, l'Amministratore unico provvede all'espletamento di apposite procedure selettive per adeguare i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione alla suddetta mobilità.

Art. 72
(Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale)

1. L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni disciplinate dagli articoli 70 e 71 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili e contabili, personalmente l'Amministratore.

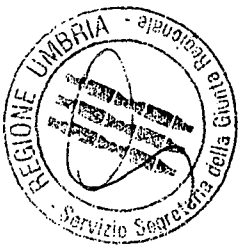

Art. 73
(Risorse umane delle unioni di comuni)

1. A seguito della costituzione delle unioni di comuni nei termini di cui all'articolo 14 i dipendenti delle comunità montane, non rientranti nel contingente di cui all'articolo 70, transitano alle dipendenze dell'unione di comuni, o del comune che ne faccia richiesta, nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.

2. Al personale delle comunità montane trasferito ai sensi del comma 1 è mantenuto lo stesso stato giuridico e trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

Art. 74
(Costituzione del fondo per la gestione delle funzioni delle unioni di comuni e criteri di ripartizione)

1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane.

Art. 75
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 16, 18 e 19 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della Legge regionale 24/9/2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla Legge regionale 24/7/2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale

di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).

3. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 21, comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle unità previsionali di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).

4. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 21, comma 3 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330) per la parte precedentemente destinata dall'articolo 41, comma 1, lettera a) della Legge regionale 24/9/2003, n. 18.

5. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, comunitari o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

6. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.

7. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 63 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).

8. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 64 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).

9. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilità.

10. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad

apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO VI
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 76
(Modificazioni a leggi regionali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2009, le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" è sostituita dalla seguente:

"e) due Presidenti delle unioni di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidente delle unioni di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 20/2008, ovunque ricorrano le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

5.. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008, le parole: "Presidente di Comunità montana," sono soppresse.

6. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) è abrogato.

7. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

8. Al comma 5 dell'articolo 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le parole: "comunità montana" sono sostituite

dalle seguenti: "unione di comuni".

9. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 27/2000, le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

10. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria), le parole: "Comunità montana" sono sostituite da "unione di comuni".

11. Alla rubrica dell'articolo 8 ed al comma 2 dello stesso articolo 8 della l.r. 38/1999, le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni".

12. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana"), le parole: "omonima Comunità montana" sono sostituite da "unione di comuni competente".

13. Al comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 29/1999, le parole: "Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni competente".

14. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 29/1999, le parole: "Comunità montana" sono sostituite dalle seguentii: "unione di comuni".

15. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole "alla comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "al comune" ed al comma 7 le parole "La comunità montana" sono sostituite da "Il comune".

16. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 28/1997, le parole "dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni".

17. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 28/1997, le parole: "Le Comunità montane ed i" sono sostituite dalla seguente: "I".

18. L'articolo 13 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.

19. Al comma 1 dell'articolo 15 ter della l.r.

14/1997, le parole ", alle comunità montane" sono soppresse.

20. Dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 69, comma 2, l'art. 4, comma 7, e l'art. 50, commi 1, 2, 3 della l.r. 26/2009 non sono più applicabili.

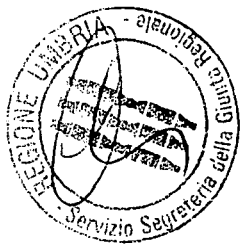

Art. 77
(Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 28 agosto 1995, n. 40 (Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale) è abrogata.

ALLEGATO A

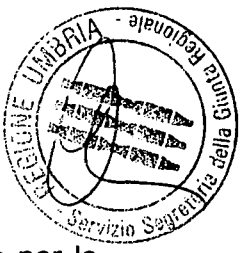

Funzioni conferite alle unioni di comuni

Funzioni in materia di politiche sociali

a) funzioni attribuite agli A.T.I ai sensi della l.r. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali)

Funzioni in materia di turismo

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e, punto 1 della l.r. 18/2006;
c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e, punto 2 della l.r. 18/2006;
d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) e g) della l.r. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione di comuni.

Funzioni in materia di boschi e di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (l.r.19 novembre 2001, n. 28)

a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi;

b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;

d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;

e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree

diverse da quelle indicate all'art.3, comma 3, della l.r. n. 28/2001, come modificata dalla presente legge;

f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'art. 15, l.r. n. 28/2001;

g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 24, l.r. n. 28/2001.

h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;

i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;

l) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

Funzioni in materia agricola

a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;

b) riconoscimento di "impresa agricola" ai fini delle disposizioni recate dalle leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia;

c) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;

d) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;

e) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;

f) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;

g) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, dall'art. 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 8 del Reg. 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;

h) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;

i) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'*art.* 47 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

l) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

m) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

n) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;

o) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;

p) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;

q) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

Funzioni in materia di funghi e tartufi

a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge;

c) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo della L.R. n. 12/2000 ai sensi dell'art. 14, comma 1, della medesima legge;

d) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;

e) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

f) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. n. 6/1994;

g) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994;

h) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

i) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

j) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

k) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1989, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R. n. 6/1994;

l) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6/1994.

---

ii

COD. PRATICA 2011-003-25

MODULO SEF

Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI
DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: **-staff1 Supporto tecnico specialistico per il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e delle società partecipate e per la semplificazione normativa e amministrativa**

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 1769 del 6..12.2010 - DDL "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Adozione.

SEZIONE I[1]

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Obiettivo primario del disegno di legge è quello di realizzare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il riordino delle funzioni oggi esercitate dai vari livelli istituzionali, distinguendo quelle di carattere politico ed amministrativo, che vengono conferite agli enti locali territoriali e alle loro forme associative, da quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo che saranno affidate ad enti strumentali regionali, tra i quali vi è anche l'Agenzia Forestale regionale, di nuova istituzione, alla quale saranno affidate gran parte delle competenze gestionali operative oggi in capo alle Comunità montane.
Il disegno di legge dispone, altresì, la trasformazione in azienda regionale di diritto pubblico della società "Umbraflor s.r.l.".
Viene inoltre previsto il riordino dei Consorzi di bonifica, il riordino e la conseguente soppressione degli A.T.I. di cui al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 23/2007.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

[1] da completare a cura della Direzione proponente

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• Art.16	Spesa corrente	-	
• Art.18	Spesa corrente	-	
• Art.19	Spesa corrente	-	
• Art. 21 c. 1	Spesa corrente	-	
• Art.21 c.3	Spesa conto capitale	-	
• Art.63	Spesa corrente	-	
• Art.64	Spesa corrente	-	
	Totale	-	
	Saldo da finanziare	-	

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per l'attuazione del presente disegno di legge non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per l'esercizio di entrata in vigore poiché si prevede di utilizzare le risorse disponibili nel bilancio regionale a finanziamento di leggi regionali vigenti.

Per gli interventi di cui agli artt. 16, 18, 19 e 21 (unione di comuni e agenzia forestale) si utilizzano le risorse previste dalle seguenti leggi:

- L.R. 24.09.2003, n. 18, artt. 41, c.1, lett. a) e b) e 42, c.1;
- L.R. 23.07.2007, n. 24.

Per gli interventi previsti all'art. 63 c. 4 (enti di uso civico) si prevede di utilizzare le risorse già destinate al finanziamento della L.R. 28.08.1995, n.40, art. 3.

Per gli oneri connessi all'art. 64 (trasformazione Umbraflor) si prevede di utilizzare le risorse già destinate al finanziamento della L.R. 23.03.2000, n.25.

Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge al finanziamento si provvederà con la Legge finanziaria regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

COD. PRATICA 2011-003-25

MODULO SEF

SEZIONE II [2]

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime			
		Saldo da finanziare a pareggio:	€ _____-____
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	_____-_____	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Il saldo da finanziare è pari a zero poiché il servizio proponente prevede l'utilizzo di risorse già disponibili nel bilancio regionale dell'esercizio di entrata in vigore della legge.

[2] da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE

Saldo da finanziare	2011	2012	2013
• Spesa corrente	-	Legge finanziaria	Legge finanziaria
• Spesa in conto capitale	-	Legge finanziaria	Legge finanziaria

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La copertura finanziaria del presente disegno di legge per gli anni successivi all'esercizio di entrata in vigore della legge è rimandata alla legge finanziaria regionale.

ANNOTAZIONI:

Sulla base dell'esame del disegno di legge e delle indicazioni fornite si propone la seguente norma finanziaria:

"Art. 75
Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 16, 18 e 19 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della Legge regionale 24/9/2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla Legge regionale 24/7/2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata " Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).

3. Al finanziamento degli interventi previsti all' articolo 21, comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle unità previsionali di base 07.1.002 denominata " Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172) .

4. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 21, comma 3 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.2.002 denominata " Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330) per la parte precedentemente destinata dall'articolo 41, comma 1, lettera a)

della Legge regionale 24/9/2003, n. 18.

5. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, comunitari o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

   In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.

6. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 63 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).

7. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 64 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionali di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).

8. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27,comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale , a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa."

Servizio Bilancio e finanza

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 1769 del 6..12.2010 - DDL "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Adozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 22/07/2011

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

segue atto n. 859 del 26 LUG. 2011

Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 1769 del 6..12.2010 - DDL "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Adozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 22/07/2011

Assessore Franco Tomassoni

segue atto n. 908 del 26 LUG. 2011

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI

Ambito di coordinamento
Ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 1769 del 6..12.2010 - DDL "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Adozione.

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010 e n. 58/2011 esprime parere favorevole.

Perugia, lì 21 luglio 2011

IL COORDINATORE
ERNESTA MARIA RANIERI

Perugia, lì 1 AGO. 2011
Per copia conforme all'originale.
IL FUNZIONARIO